

Rettifica del regolamento n. 1138/98 del Consiglio, del 28 maggio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 3 giugno 1998 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 dell'8 ottobre 1998, 2ª serie speciale)

A pagina 71, note 1 e 2, il testo delle note 1 e 2 deve essere sostituito dal testo seguente:

- «⁽¹⁾ Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.
- (²) a) Calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità».

Rettifica del regolamento n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento n. 1012/98

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 3 giugno 1998 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 dell'8 ottobre 1998, 2ª serie speciale)

A pagina 84, articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

anziché: «... animali vivi della specie bovina ...»,

leggi: «... almeno 15 animali vivi della specie bovina ...».

Rettifica del regolamento n. 1215/98 della Commissione, dell'11 giugno 1998, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 167 del 12 giugno 1998 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 12 ottobre 1998, 2ª serie speciale)

A pagina 151, nell'allegato, al codice prodotto «1104 23 10 9300» nella colonna «Ammontare delle restituzioni»:

anziché: «48,86»,

leggi: «48,88».

Rettifica del regolamento n. 1235/98 della Commissione, del 15 giugno 1998, che modifica il regolamento n. 3567/92 in ordine alle modalità di utilizzazione e di trasferimento dei diritti nel settore delle carni ovine e caprine

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 16 giugno 1998 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 15 ottobre 1998, 2ª serie speciale)

A pagina 146, articolo 1, paragrafo 3, primo comma:

sopprimere: «Essi ne informano la Commissione.»